

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9198 Anno 2016

Presidente: BIELLI STEFANO

Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 06/05/2016

SENTENZA

sul ricorso 25793-2010 proposto da:

CASAITALIA JEWELLERY SRL in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio dell'avvocato VITO NANNA, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO GHEZZE giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

2016

contro

1122

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TRIESTE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;





- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 43/2010 della COMM.TRIB.REG.
del ~~TRIESTE~~ ^{del FRIULI - VENEZIA GIULIA}, depositata il 03/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/04/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLÒ;

udito per il ricorrente l'Avvocato GHEZZE che ha
chiesto l'accoglimento;

udito per il controricorrente l'Avvocato GALLUZZO che
ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l'inammissibilità comunque rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso del 20 ottobre 2010 la soc. CasaItalia Jewellery chiede la cassazione della sentenza della C.t.r. friulana che, in data 3 maggio 2010, ha rigettato l'appello della contribuente e confermato l'avviso di accertamento col quale l'Agenzia delle entrate ha rideterminato i ricavi e il reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2003 ed effettuato le conseguenti riprese a tassazione fini di IVA, IRPEG, IRAP.

La ricorrente formula una sola doglianza articolata in due separati motivi riguardanti, in punto di omessa motivazione e di violazione di norme di diritto (artt. 39 d.P.R. 600/1973, 654 cod. proc. pen., 116 cod. proc. civ., 111 cost.), per avere il giudice d'appello mancato di considerare le circostanze addotte dal G.i.p. del tribunale di Trieste nella decisione di proscioglimento per i medesimi fatti oggetto anche di addebiti penali.

L'Agenzia delle entrate ha replicato con rituale controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La controricorrente eccepisce l'improcedibilità del ricorso sotto tre profili: a) omessa produzione della sentenza del G.i.p. del tribunale di Trieste; b) omesso deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio; c) omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata.

Il primi due rilievi non sono fondati.

Riguardo ai ricorsi per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie regionali, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25 co.2 proc. trib. restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 co.2 - n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 co.3 cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irrisultantemente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte (Sez. U, Sentenza n. 22726 del 03/11/2011). Nella specie è allegata in atti regolare richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio (2 novembre 2010).

Anche il terzo rilievo non è fondato.



Infatti in calce all'ultimo foglio della copia della sentenza d'appello è apposta la certificazione di conformità all'originale, apposta e controfirmata dal capo della segreteria della C.t.r. col il timbro dell'ufficio giudiziario.

2. I due motivi di ricorso sono inammissibili.

Essi si basano in punto di fatto (motivo 1) e in punto di diritto (motivo 2) sull'omessa considerazione di circostanze che sarebbero state addotte dal G.i.p. del tribunale di Trieste nella ridetta decisione di proscioglimento ma di tali circostanze non è fatta alcuna autosufficiente indicazione né in termini di trascrizione nel ricorso di parti salienti della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 18506 del 25/08/2006), né in termini di rinvio del ricorso a parti significative della decisione stessa contestualmente prodotta (art. 369 cod. proc. civ.) o adeguatamente localizzata nell'incarto processuale (Sez. 1, Sentenza n. 16900 del 19/08/2015). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

3. Si aggiunga che non è neppure comprensibile la decisività del contenuto ulteriore della sentenza penale in questione, atteso che il giudice di merito, escluso il rilievo preclusivo del giudicato penale, rileva che il proscioglimento è stato il frutto di "taluni abbattimenti all'imponibile" che ha portato l'evasione al disotto della soglia di punibilità.

4. La ricorrente, assumendo che due dipendenti (tali Ferroni e Poloni) non abbiano riferito in sede penale di maggiori incassi relativi ad elementi extracontabili, nulla riporta in concreto a tal proposito se non un passaggio della sentenza sulla mancanza di prova di spedizioni di maggiori quantitativi di merce rispetto a quelli fatturati e/o riscontrati da documenti doganali. La sentenza d'appello si fonda, invece, sul rinvenimento da parte dei verificatori di una contabilità parallela a quella ufficiale e di altra documenti aziendali e fax riferiti a quantitativi e prezzi maggiori rispetto a quelli contabilizzati. Se è sicuramente devoluta al monopolio del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, è altresì vero che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità di esse e la scelta tra le varie risultanze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quegli elementi che ritenga più attendibili (Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014). Il che non consente di chiedere al giudice di legittimità una rivisitazione del ragionamento pro-



batorio sulla scorta di elementi ipotetici e neppure di convertire tale rivisitazione di fatto in questione giuridica atteso che l'art. 39 del d.P.R. 600/1973 e l'omologa disposizione del decreto IVA consentono di procedere alla rettifica ricavi e redditi anche quando l'incompletezza delle dichiarazioni fiscali risulti da documentazione extracontabile ed in particolare da "contabilità in nero", costituita da appunti e informazioni aziendali. Si devono, infatti, ricomprendere tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e seg. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'azienda ed il risultato economico dell'attività svolta (Sez. 5, Sentenza n. 20094 del 24/09/2014).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.300,00 per compensi oltre alle spese prenotate e debito.

Così deciso in Roma, 4 aprile 2016.

Il Consigliere estensore

Il Presidente